



CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO FLUVIALE DEL SECCHIA


D.P.G.R. EMILIA ROMAGNA N.715 DEL 26 OTTOBRE 1989

Statuto

In vigore dal 13/04/2007

**Approvato con delibera di
assemblea consorziale n°10 del 30/06/2006**

**modifiche di cui alla delibera di
consiglio consorziale n°9 del 28/09/2009**



INDICE

TITOLO I COSTITUZIONE, SCOPO E RAPPORTI ASSOCIATIVI ED ECONOMICI.....	1
Art. 1 Costituzione	1
Art. 2 Finalità.....	1
Art. 3 Sede e durata.....	2
Art. 4 Ammissione di altri Enti Pubblici	2
Art. 5 Recesso e scioglimento del Consorzio	2
Art. 6 Quote di partecipazione e responsabilità	3
Art. 7 Patrimonio e beni disponibili	4
Art. 8 Rapporti economico/finanziari.....	5
TITOLO II ORGANI E ATTI DEL CONSORZIO	5
CAPO I Norme generali	5
Art. 9 Organi di amministrazione e di revisione interna del Consorzio.....	5
Art. 10 Organi consultivi del Consorzio	5
Art. 11 Disposizioni comuni	5
Art. 12 Atti soggetti all'approvazione degli Enti Consorziati	5
CAPO II Consiglio del Consorzio	6
Art. 13 Composizione.....	6
Art. 14 Durata in carica dei componenti.....	6
Art. 15 Attribuzioni	6
Art. 16 Prima adunanza	8
CAPO III Presidente del Consiglio del Consorzio.....	8
Art. 17 Competenze e poteri del Presidente del Consiglio del Consorzio	8
CAPO IV Comitato Esecutivo	8
Art. 18 Composizione del Comitato esecutivo. Facoltà di delega. Incompatibilità.....	8
Art. 19 Elezione del Comitato Esecutivo e del Presidente del Consorzio.....	9
Art. 20 Durata in carica	9
Art. 21 Decadenza dei membri del Comitato Esecutivo e dell'intero Comitato Esecutivo	9
Art. 22 Revoca dei membri e scioglimento del Comitato Esecutivo.....	10
Art. 23 Vacanza e surroga dei componenti del Comitato Esecutivo	10
Art. 24 Competenze del Comitato Esecutivo	10
CAPO V Presidente del Consorzio	11
Art. 25 Competenze e poteri del Presidente del Consorzio	11
CAPO VI Organo di revisione interna.....	12
Art. 26 Nomina e durata del Revisore unico dei Conti. Trattamento economico ⁰	12
Art. 27 Attribuzioni e poteri del Revisore unico dei Conti ⁰	13
CAPO VII Organi consultivi	13

Art. 28 Consulta.....	13
Art. 29 Comitato Tecnico-Scientifico	13
TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONALE.....	14
CAPO I Direttore.....	14
Art. 30 Nomina del Direttore	14
Art. 31 Compiti del Direttore	14
CAPO II ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	16
Art. 32 Organizzazione dei servizi, degli uffici e del personale	16
Art. 33 Personale.....	16
CAPO III SEGRETARIO DEL CONSORZIO.....	16
Art. 34 Nomina e attribuzioni del Segretario del Consorzio	16
TITOLO IV STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E REGOLAMENTAZIONE.....	17
Art. 35 Strumenti di pianificazione territoriale, programmazione e regolamentazione	17
TITOLO V CONTABILITÀ E FINANZA	17
Art. 36 Equilibrio di gestione	17
Art. 37 Risorse finanziarie	17
Art. 38 Disavanzo di Amministrazione	17
Art. 39 Anno finanziario, bilanci e contabilità.....	18
Art. 40 Controlli di gestione	18
TITOLO VI TRASPARENZA, ACCESSO E PARTECIPAZIONE.....	18
Art. 41 Trasparenza.....	18
Art. 42 Accesso e partecipazione.....	18
Art. 43 Partecipazione degli utenti.....	19
TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE.....	19
Art. 44 Incompatibilità	19
Art. 45 Controversie.....	19
Art. 46 Norma di rinvio	19
Art. 47 Entrata in vigore	20

TITOLO I COSTITUZIONE, SCOPO E RAPPORTI ASSOCIATIVI ED ECONOMICI

Art. 1 Costituzione

1. A norma e per gli effetti delle leggi vigenti, fra le Province di Modena e Reggio Emilia ed i Comuni di, Campogalliano, Modena, Rubiera, Carpi, Soliera, Novi di Modena, Casalgrande, Castellarano, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Formigine, San Possidonio, San Prospero sulla Secchia e Sassuolo, è costituito, a seguito di specifica Convenzione, approvata e sottoscritta, un Consorzio volontario, il quale assume la denominazione di: "Consorzio di gestione del parco fluviale del Secchia".
2. Il Consorzio è Ente dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio del Consorzio, che ne disciplina l'ordinamento e il funzionamento nell'ambito della legge.

Art. 2 Finalità

1. Il Consorzio è costituito allo scopo di gestire, sia con interventi di tutela e riqualificazione ambientale e paesaggistica sia con servizi, la Riserva naturale orientata "Casse di espansione del fiume Secchia", le Aree di Riequilibrio Ecologico, quelle ad esse contigue e quelle oggetto dei progetti di riqualificazione ambientale, tutela e valorizzazione del medio e basso corso del fiume Secchia.
2. A tal fine il Consorzio, utilizzando, anche in forma tra loro concorrente, mezzi propri, risorse assegnate dagli Enti Associati e finanziamenti pubblici, provvede a svolgere tutte le funzioni ritenute necessarie per il perseguimento delle finalità statutarie e in particolare provvede a:
 - a) gestire la Riserva naturale orientata "Casse di espansione del fiume Secchia" istituita dalla Regione Emilia Romagna con delibera del Consiglio Regionale n°516 del 17 dicembre 1996;
 - b) garantire la conservazione, il restauro e la ricostituzione degli ambienti di vita e rifugio per specie animali e vegetali e comunque la conservazione delle specie animali e vegetali autoctone e degli habitat naturali e seminaturali con particolare riferimento a quelli rari o minacciati, il mantenimento della diversità biologica, la preservazione delle caratteristiche paesaggistiche presenti, la valorizzazione delle specificità culturali, storiche ed antropologiche tradizionali;
 - c) promuovere e realizzare, nell'ambito delle finalità indicate alle lettere a) e b), attività di monitoraggio ambientale, di studio e di ricerca scientifica, con particolare anche se non esclusivo riguardo al campo naturalistico e storico-culturale, con modalità multi e interdisciplinari, di sperimentazione, di educazione ambientale, di formazione;
 - d) organizzare e gestire, secondo criteri economici, servizi volti a migliorare il rapporto uomo/natura attraverso l'esercizio di attività culturali, educative, del tempo libero e dello sport, realizzando ed acquisendo in proprietà, in gestione o in uso le strutture e le infrastrutture necessarie a tale scopo;
 - e) concorrere, anche con proprio personale, all'organizzazione del coordinamento delle attività di controllo e vigilanza esercitate dagli Enti istituzionalmente preposti a tali funzioni;
 - f) assumere nell'ambito delle competenze normativamente previste, funzioni di vigilanza amministrativa e sorveglianza del territorio;
 - g) rilasciare i nulla osta e i pareri normativamente previsti per gli interventi da effettuarsi nell'ambito territoriale della Riserva;
 - h) promuovere, sviluppare le attività dei programmi di riqualificazione ambientale, di tutela e valorizzazione del medio e basso corso del fiume Secchia;
 - i) raccordare le attività previste nell'attuazione del Programma d'area del distretto ceramico ed eventuali altri progetti di respiro sovraterritoriale attinenti, per i contenuti, alla riqualificazione ambientale del fiume Secchia;
 - j) raccordare gli aspetti gestionali del fiume Secchia e dei territori limitrofi, rispetto agli Enti che hanno competenze in materia ambientale e idraulica in genere e/o protezione civile;
 - k) raccordare gli interventi svolti sul territorio a fini idraulici, a garanzia del rispetto delle peculiarità ambientali e naturalistiche dei luoghi e dell'applicazione delle norme nazionali e

- regionali vigenti relative a tale materia;
- l) coordinare la progettazione e l'attuazione delle azioni finalizzate all'attivazione di risorse finanziarie interne ed esterne al sistema locale;
 - m) svolgere attività di promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti;
 - n) svolgere attività di recupero, ripristino e riqualificazione degli ambienti naturali e degli assetti paesaggistici, storici e culturali degradati;
 - o) promuovere l'utilizzazione sostenibile delle risorse naturali anche attraverso il mantenimento e la valorizzazione di produzioni agricole e della pesca tipiche e di qualità;
 - p) valorizzare l'area della Riserva a fini ricreativi e turistici compatibili;
 - q) elaborare e collaborare alla approvazione degli strumenti di regolamentazione e programmazione della attività di tutela e di valorizzazione della Riserva.

Art. 3 Sede e durata

1. Il Consorzio ha sede in Rubiera ed ha durata di anni dieci automaticamente rinnovabili per altro analogo periodo, sempreché non intervenga, almeno un anno prima della sua scadenza naturale, richiesta di scioglimento da parte di uno degli Enti Associati, trovando in tal caso applicazione le disposizioni di cui al successivo articolo 5.

Art. 4 Ammissione di altri Enti Pubblici

1. L'ammissione di altri Enti pubblici al Consorzio è consentita nei casi in cui detti Enti siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. La domanda di ammissione è deliberata dagli Enti pubblici richiedenti con le maggioranze previste dai rispettivi ordinamenti ed è inoltrata al Consorzio. Il Consiglio del Consorzio delibera in ordine alla richiesta con il voto favorevole del 51% delle quote consortili e, in ipotesi di deliberazione favorevole all'accoglimento della domanda, approva un documento denominato "Proposta di ammissione" avente ad oggetto sia le modalità e le condizioni per la ammissione del nuovo Ente, sia gli adeguamenti da apportare alla Convenzione e allo Statuto del Consorzio in caso di ammissione.
3. La proposta deliberata dal Consiglio del Consorzio ai sensi del comma 2 viene sottoposta agli Enti Consorziati e all'Ente Pubblico richiedente per la approvazione. Gli Enti Consorziati e l'Ente Pubblico richiedente deliberano sulla proposta del Consiglio con provvedimenti adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti.
4. L'ammissione s'intende accolta se la Proposta di cui al comma 2 incontra l'approvazione di tutti gli Enti Consorziati e dell'Ente pubblico richiedente, approvazione da deliberarsi a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi Consigli. L'approvazione della Proposta di cui al comma 2 comporta la contestuale approvazione da parte degli Enti consorziati degli adeguamenti alla Convenzione e allo Statuto in essa contenuti.
5. L'efficacia della ammissione decorre dalla data di sottoscrizione della Convenzione aggiornata.
6. È consentita altresì l'ammissione di raggruppamenti di due o più Comuni che verranno considerati quale singolo Ente consorziato; in tale ipotesi i Comuni raggruppati dovranno designare, di comune accordo, un unico rappresentante che farà parte del Consiglio del Consorzio.

Art. 5 Recesso e scioglimento del Consorzio

1. Ciascun Ente Consorziato ha facoltà di recedere dal Consorzio, alle condizioni e nei termini previsti dallo Statuto. E' esclusa la facoltà di recesso per ciascun Ente Consorziato sino a quando non sia decorso un periodo di tre anni decorrente dalla data di efficacia della sua ammissione al Consorzio.
2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Presidente del Consorzio con un preavviso di almeno un anno rispetto alla chiusura dell'esercizio finanziario del Consorzio. Il Presidente trasmette la dichiarazione al Consiglio del Consorzio per la deliberazione di compe-

tenza, dando informazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 per l'esercizio della facoltà di recesso nonché in ordine alla eventuale sussistenza di posizioni debitorie dell'Ente consorziato nei confronti del Consorzio.

3. Il Consiglio, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, verificata la sussistenza delle condizioni per il recesso, ne prende atto, approvando contestualmente la proposta di adeguamento della Convenzione e dello Statuto ad esso conseguenti. La proposta deliberata dal Consiglio del Consorzio inerente gli adeguamenti della Convenzione e dello Statuto viene sottoposta agli Enti consorziati per la approvazione. Gli Enti consorziati deliberano sulla proposta del Consiglio con provvedimenti adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti. Il recesso avrà efficacia a decorrere dal primo gennaio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario di cui al comma 2, a condizione che sia stato rispettato il termine di preavviso di cui al medesimo comma 2.

4. Il recesso non acquisterà in ogni caso efficacia sino a quando l'Ente Consorziato non abbia provveduto alla estinzione di ogni e qualsiasi sua posizione debitoria nei confronti del Consorzio.

5. All'Ente che recede dal Consorzio compete una somma in denaro al netto di quanto ancora dovuto al Consorzio stesso sia in applicazione degli accordi convenzionali presenti, sia per altra causa. Tale somma è determinata dal Consiglio del Consorzio su proposta del Comitato Esecutivo, tenuto conto delle eventuali ripercussioni tecniche ed economiche del recesso sulle opere, sulle strutture e sui mezzi costituenti patrimonio comune e da ritenersi indivisibile. Essa non può in ogni caso superare quanto spettante all'Ente recedente in base alla sua quota di partecipazione al Consorzio.

6. Il provvedimento con il quale il Comitato Esecutivo del Consorzio formula la proposta delle spettanze patrimoniali dell'Ente recedente è approvato dal Consiglio con il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle quote di partecipazione complessive. Nel computo delle maggioranze richieste non è considerato né il rappresentante dell'Ente né la sua quota di partecipazione.

7. Ove sorga controversia tra il Consorzio e l'Ente receduto dal Consorzio in ordine alla determinazione della somma di denaro di cui al comma 6, la materia sarà deferita alla decisione di un Arbitro nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Emilia, secondo il relativo Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura. Il soggetto designato alla nomina, in relazione alla complessità della controversia, potrà nominare tre arbitri in luogo dell'Arbitro unico, costituendo un Collegio Arbitrale e provvedendo anche alla nomina del Presidente del Collegio. L'Arbitro Unico o il Collegio decideranno secondo equità e in forma irrituale.

8. Le deliberazioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo del Consorzio riguardanti i recessi unilaterali sono trasmesse agli Enti Consorziati per la presa d'atto da parte dei rispettivi organi competenti.

9. A richiesta anche di uno soltanto degli Enti Consorziati e con il consenso unanime di tutti gli aderenti, il Consorzio può essere volontariamente sciolto in qualsiasi momento.

10. In caso di scioglimento il patrimonio del Consorzio, ivi compresi gli accantonamenti di legge, è ripartito tra gli Enti partecipanti in ragione delle rispettive quote di partecipazione, fatti salvi i diritti dei terzi e previa deduzione delle passività. I beni acquisiti in locazione, affitto o comodato dagli Enti associati ovvero dagli stessi conferiti al Consorzio in uso o gestione sono restituiti ai proprietari.

11. I beni mobili ed immobili risultanti dall'inventario del 31 dicembre 2002 conferiti dagli Enti Consorziati costituiti dalle Province di Modena e Reggio Emilia, e dai Comuni di Campogalliano, Carpi, Modena e Rubiera, saranno suddivisi tra di essi.

Art. 6

Quote di partecipazione e responsabilità

1. La quota di partecipazione di ciascun Ente consorziato viene delineata in misura proporzionale al conferimento patrimoniale effettuato da ciascun Ente consorziato o dal raggruppamento di più Comuni.

2. Sulla base di quanto sopra, le quote percentuali di partecipazione (vigenti dal 2003, come da delibera dell'Assemblea consortile n°16 del 21 dicembre 2002) afferenti ciascun Ente consorziato risultano essere:

Provincia di Modena.....	16,23%
Provincia di Reggio Emilia	16,23%
Comune di Campogalliano.....	13,52%
Comune di Modena.....	13,52%
Comune di Rubiera.....	13,52%
raggruppamento dei Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera.....	10,74%
Comune di Casalgrande	2,70%
Comune di Castellano	2,70%
Comune di Cavezzo	1,36%
Comune di Concordia sulla Secchia	1,36%
Comune di Formigine.....	2,70%
Comune di San Possidonio	1,36%
Comune di San Prospero sulla Secchia	1,36%
Comune di Sassuolo	2,70%

3. In caso di recesso o di adesione di nuovi Enti, il Consiglio del Consorzio con proprio atto deliberativo apporta le corrispondenti variazioni necessarie alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato.

4. Al verificarsi di variazioni della quota di partecipazione dei singoli Enti, il Consiglio del Consorzio, con proprio atto deliberativo, apporta le conseguenti modificazioni al numero di voti assegnati al rappresentante di ciascun Ente Consorziato o di ciascun raggruppamento di Comuni.

5. Entro un triennio dall'ultima variazione il Consiglio provvederà al riesame delle quote di partecipazione sulla base degli aggiornamenti numerico – quantitativi intervenuti nei criteri di cui al 1° comma.

6. Alla quota di partecipazione di ciascun Ente Consorziato o del raggruppamento di Comuni, di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo, corrispondono:

- la quota con la quale il rappresentante dell'Ente o del raggruppamento di Comuni partecipa agli atti deliberativi del Consiglio del Consorzio;
- la quota con la quale l'Ente o il raggruppamento di Comuni partecipa alla ripartizione dell'avanzo o concorre al ripiano dell'eventuale disavanzo di Amministrazione; nel caso di raggruppamento di più Comuni la responsabilità relativa al pagamento della loro quota di partecipazione è solidale.

7. La rideterminazione delle quote di partecipazione conseguente a quanto previsto al comma 3 è formalizzata con l'osservanza delle procedure previste dall'art. 12.

Art. 7

Patrimonio e beni disponibili

1. Il patrimonio consortile è costituito da:

- capitale di dotazione, formato da beni immobili e mobili, eventualmente assegnato dagli Enti al Consorzio all'atto dell'adesione o successivamente;
- beni immobili e mobili derivanti e derivanti in proprietà al Consorzio da acquisti diretti, permuta, donazioni e lasciti;
- diritti reali acquisiti dal Consorzio od a questi devoluti nel tempo;
- ogni altra attività patrimoniale acquisita a qualsiasi titolo dal Consorzio stesso.

2. Il Consorzio ha inoltre la piena disponibilità dei beni immobili e mobili già in dotazione al precedente Consorzio e di quelli messi a sua disposizione dagli Enti Consorziati o da altri soggetti.

3. Il Consorzio cura la manutenzione ordinaria di tutti i beni ad esso concessi in dotazione, locazione o comodato dagli Enti Associati o da altri soggetti. Gli interventi di manutenzione straordinaria, comportanti migliorie, sostituzioni e trasformazioni necessarie per la funzionalità del servizio, sono preventivamente concordati con l'Ente Consorziato o il soggetto proprietario.

4. Il corrispettivo dei beni ottenuti in locazione è stabilito negli accordi contrattuali stipulati fra le parti nell'osservanza della legge.

5. Nessuna compensazione è praticabile per i beni ricevuti in comodato.

Art. 8
Rapporti economico/finanziari

1. Gli Enti Consorziati concorrono in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione:

- a) alla proprietà dei beni immobili e mobili del Consorzio;
- b) alla concessione delle garanzie per i finanziamenti del Consorzio;
- c) al conferimento dei capitali necessari per gli investimenti patrimoniali.

2. Tuttavia, per gli investimenti che, per la loro natura, determinano interessi differenziati fra gli Enti Consorziati, il Consiglio del Consorzio può stabilire, in accordo con gli Enti stessi, criteri di concorso diversi da quelli proporzionali di cui al comma 1. In tal caso le opere realizzate sono di proprietà degli Enti che hanno partecipato al finanziamento, in percentuale pari all'impegno finanziario da ciascuno di essi sostenuto.

3. Il ritardo nel versamento delle somme dovute dall'Ente al Consorzio in applicazione della presente Convenzione o ad altro titolo comporta l'addebito al soggetto moroso dei corrispondenti oneri finanziari subiti dal Consorzio stesso per tale causa.

TITOLO II
ORGANI E ATTI DEL CONSORZIO

CAPO I
Norme generali

Art. 9
Organi di amministrazione e di revisione interna del Consorzio

- 1. Sono organi di amministrazione del Consorzio:
 - a) il Consiglio del Consorzio;
 - b) il Presidente del Consiglio del Consorzio;
 - c) il Comitato Esecutivo;
 - d) il Presidente del Consorzio.
- 2. E' organo di revisione del Consorzio il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10
Organi consultivi del Consorzio

- 1. Sono organi consultivi del Consorzio:
 - a) la Consulta;
 - b) il Comitato Tecnico-Scientifico.

Art. 11
Disposizioni comuni

1. Le modalità relative alle convocazioni ed alle deliberazioni del Consiglio del Consorzio e del Comitato Esecutivo del Consorzio saranno disciplinate da apposito regolamento.

Art. 12
Atti soggetti all'approvazione degli Enti Consorziati

- 1. Sono sottoposte all'approvazione dei singoli Enti Consorziati le deliberazioni del Consorzio riguardanti:
 - a) la richiesta di ammissione di altri Enti Pubblici al Consorzio;
 - b) le modifiche alla Convenzione, ivi comprese le variazioni alle quote di partecipazione;
 - c) la rideterminazione delle quote di partecipazione a seguito del recesso previsto dall'art. 5;
 - d) le modifiche allo Statuto che comportano modifiche alla Convenzione.

2. Le deliberazioni di cui al precedente comma 1 richiedono, per acquisire efficacia, l'approvazione dei singoli Enti Consorziati entro 60 giorni dalla loro comunicazione agli Enti stessi. Nel caso in cui uno o più Enti Associati, purché sempre in numero inferiore alla maggioranza dei partecipanti al Consorzio, non approvino o si oppongano alle suddette deliberazioni, esse diventeranno efficaci soltanto se il Consiglio del Consorzio le riconfermerà con appositi provvedimenti adottati con il voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) delle quote consortili complessive.

CAPO II Consiglio del Consorzio

Art. 13 Composizione

1. Il Consiglio del Consorzio è composto, in conformità alla legge, dai rappresentanti degli Enti Consorziati nelle persone dei Sindaci per i Comuni e dei Presidenti per le Province, ovvero, per ciascuno di essi, dei rispettivi delegati.
2. Il rappresentante di ciascun Ente Consorziato interviene ai lavori del Consiglio con responsabilità pari alla quota di partecipazione al Consorzio posseduta dall'Ente stesso o dal raggruppamento di Comuni, così come stabilito al precedente art. 6.

Art. 14 Durata in carica dei componenti

1. I Sindaci dei Comuni Consorziati e i Presidenti delle Province consorziate, essendo componenti del Consiglio del Consorzio in virtù del mandato elettivo loro conferito presso l'Ente Consorziato, decadono dalla qualità di componente del Consiglio del Consorzio contestualmente alla cessazione dalla carica di Sindaco o Presidente dell'Ente consorziato e vengono sostituiti nella qualità di componenti del Consiglio del Consorzio, senza che vi sia necessità di alcun ulteriore atto formale, dal nuovo Sindaco o Presidente degli Enti Consorziati ovvero da delegato da questi nominato.
2. Il delegato che ciascun Sindaco o Presidente degli Enti consorziati avrà eventualmente nominato quale componente del Consiglio manterrà detta qualità per il periodo di durata del mandato conferitogli, salva sua decadenza anticipata in conseguenza di revoca, da parte del Sindaco o del Presidente, del mandato conferitogli ovvero di cessazione, per qualsivoglia causa, dalla carica del Sindaco o Presidente dell'Ente consorziato che ha conferito il mandato.
3. Il mandato per la rappresentanza dell'Ente Consorziato nel Consiglio del Consorzio conferito dal Sindaco o dal Presidente in assenza di indicazione di termine finale si intenderà conferito a tempo indeterminato sino a che non si determinerà decadenza ai sensi del sopraesteso comma 2.
4. Il delegato cessa comunque dalla rappresentanza dell'Ente per sopraggiunta incompatibilità con l'esercizio della funzione.

Art. 15 Attribuzioni

1. Il Consiglio del Consorzio ha le seguenti funzioni:
 - a) determinare gli obiettivi e gli indirizzi generali ai quali il Consorzio deve attenersi nell'attuazione delle proprie finalità;
 - b) nominare e revocare il proprio Presidente scegliendolo fra i propri componenti;
 - c) nominare e revocare il Presidente del Consorzio e gli altri componenti del Comitato Esecutivo;
 - d) revocare il mandato conferito all'intero Comitato Esecutivo;
 - e) nominare il Presidente e gli altri componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) nominare i componenti della Consulta e del Comitato Tecnico-Scientifico;
 - g) deliberare in ordine alle richieste di ammissione al Consorzio formulate da Enti Pubblici e approvare la Proposta di Ammissione in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto;

- h) adottare i provvedimenti conseguenti alle dichiarazioni di recesso dal Consorzio così come previsto dall'art. 5;
- i) deliberare, in conformità alla legge, le indennità per i componenti del Consiglio del Consorzio;
- j) definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché per la nomina dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ad esso espressamente riservate dalla legge;
- k) assumere ogni altra deliberazione ad essa riservata dalla legge, dalla Convenzione o dallo Statuto;
- l) adottare gli strumenti di gestione, di pianificazione territoriale, di programmazione, di attuazione e di regolamentazione previsti dalla legge regionale 17/02/2005 n°6 e successive modificazioni o integrazioni, nonché dalle direttive, deliberazioni e norme regolamentari tutte emanate dalla Regione Emilia Romagna in materia di formazione e gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000 quali, a mero titolo esemplificativo, la proposta di Regolamento della Riserva e il Programma Triennale di tutela e valorizzazione della Riserva;
- m) partecipare, se ed in quanto normativamente previsto, alla predisposizione degli strumenti regionali di programmazione per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000;
- n) deliberare in ordine alla concessione, a mezzo di specifica convenzione o disciplinare, dell'uso del proprio nome o del nome dell'Area protetta o del proprio logo a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità dell'area protetta;
- o) adottare gli strumenti di gestione, di pianificazione territoriale, di programmazione, di attuazione e di regolamentazione che, volontariamente, il Consiglio del Consorzio delibererà di attivare, per la definizione di una pianificazione territoriale delle aree contigue all'Area Protetta e/o di quelle oggetto di intervento attraverso i programmi comuni di valorizzazione delle fasce fluviali del Secchia, di cui al precedente art. 2 nonché le modificazioni a tali strumenti;
- p) approvare i seguenti atti a norma di legge:
 - p-1) la Relazione previsionale e programmatica, il Bilancio pluriennale, il Bilancio preventivo annuale, le relative variazioni, il Conto Consuntivo;
 - p-2) le modifiche allo Statuto e alla Convenzione;
 - p-3) i Regolamenti di competenza del Consiglio del Consorzio e le proposte (formulate dal Comitato Esecutivo) per la liquidazione patrimoniale degli Enti che recedono unilateralmente dal Consorzio;
 - p-4) l'assunzione di finanziamenti a breve, medio o lungo termine e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - p-5) spese che impegnino i Bilanci per gli esercizi successivi l'anno in corso, eccezion fatta per quelli relativi alle locazioni di beni immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo o, comunque, rientranti nell'ordinaria amministrazione;
 - p-6) l'affidamento all'esterno di attività e servizi propri mediante convenzione;
 - p-7) gli acquisti e le alienazioni di immobili e le relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in precedenti atti del Consiglio del Consorzio o che ne costituiscono mera esecuzione e che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Comitato Esecutivo, del Segretario o del Direttore;
 - p-8) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi del Consorzio rivolti agli Enti Consorziati e non.

2. I provvedimenti assunti dal Consiglio del Consorzio nelle materie di seguito indicate dovranno essere trasmessi a tutti gli Enti consorziati entro il termine di giorni 15 decorrente dalla data della loro esecutività: la Relazione previsionale e programmatica, il Bilancio pluriennale; il Bilancio preventivo annuale e le relative variazioni, il Conto Consuntivo, gli strumenti di pianificazione territoriale, di programmazione e di regolamentazione previsti dalla legge regionale 17/02/2005 n°6 e successive modificazioni o integrazioni, nonché dalle direttive, deliberazioni e norme regolamentari tutte emanate dalla Regione Emilia Romagna in materia di formazione e gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000 quali, a mero titolo esemplificativo, la proposta di Regolamento della Riserva e il Programma Triennale di tutela e valorizzazione della Riserva; gli strumenti di pianificazione territoriale di

programmazione e regolamentazione che, volontariamente, il Consiglio del Consorzio delibererà di attivare, per la definizione di una pianificazione territoriale delle aree contigue all'Area Protetta e/o di quelle oggetto di intervento attraverso i programmi di comuni di valorizzazione delle fasce fluviali del Secchia, di cui al precedente art. 2, nonché le modificazioni a tali strumenti.

Art. 16
Prima adunanza

1. La convocazione della prima adunanza è disposta dal rappresentante dell'Ente portatore della maggiore quota di partecipazione entro 30 giorni dalla stipula della Convenzione. A parità di quote il Consiglio è convocato dal rappresentante più anziano di età.
2. Il rappresentante indicato nel comma precedente presiede anche la seduta fino alla nomina del Presidente del Consiglio del Consorzio.
3. Nella sua prima seduta il Consiglio del Consorzio, in via preliminare, dà atto del proprio insediamento, verifica la sua composizione ed elegge il proprio Presidente.
4. Nella stessa seduta il Consiglio del Consorzio elegge il Comitato Esecutivo e il Presidente del Consorzio.

CAPO III
Presidente del Consiglio del Consorzio

Art. 17
Competenze e poteri del Presidente del Consiglio del Consorzio

1. Il Consiglio del Consorzio elegge nel suo seno il proprio Presidente, provvedendovi in forma palese e con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote consortili complessive.
2. Il Presidente del Consiglio del Consorzio convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori sulla base delle norme fissate dallo Statuto e da apposito Regolamento dei lavori del Consiglio, provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i membri del Consiglio del Consorzio, sottoscrive i verbali dei lavori del Consiglio unitamente al Segretario.
3. Allorché, per qualsiasi causa, venga a mancare il Presidente del Consiglio del Consorzio, le sue funzioni sono svolte, nelle more della nomina del successore, dal rappresentante dell'Ente maggioritario o, a parità di quote, dal rappresentante più anziano di età.

CAPO IV
Comitato Esecutivo

Art. 18
Composizione del Comitato esecutivo. Facoltà di delega. Incompatibilità

1. Il Comitato Esecutivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di cinque membri, compreso il Presidente del Consorzio, eletti dal Consiglio del Consorzio al di fuori del proprio seno, fra persone che siano in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere Comunale o a Consigliere Provinciale e che dispongano di comprovata competenza tecnica e/o amministrativa nello specifico campo di attività del Consorzio, acquisita per studi compiuti o per funzioni esercitate.
2. La determinazione del numero dei membri del Comitato Esecutivo, nei limiti di cui al comma precedente, spetta al Consiglio del Consorzio.
3. Il Comitato Esecutivo può delegare, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega, parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, con deliberazione che deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo in carica. Al Comitato Esecutivo spetta in ogni caso il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nelle deleghe, oltre che il potere di revocare

le deleghe.

4. I membri delegati sono tenuti a riferire al Comitato Esecutivo e al Collegio dei Revisori dei Conti con cadenza almeno semestrale.

5. I membri del Comitato Esecutivo possono ricoprire incarichi negli organi di altri Enti o comunque di persone giuridiche a condizione che siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Comitato Esecutivo. Nel caso in cui l'incarico presso diversa persona giuridica sussista alla data di nomina, da parte del Consiglio del Consorzio, del membro del Comitato Esecutivo, il provvedimento di nomina equivale ad autorizzazione al mantenimento dell'incarico medesimo. Analogamente, la decisione, assunta dal competente organo del Consorzio, di acquisire una partecipazione o comunque nominare un proprio rappresentante in seno ad un organo di diversa persona giuridica comporta di per sé sola autorizzazione per i membri del Comitato Esecutivo del Consorzio a ricoprire incarichi negli organi di amministrazione della predetta persona giuridica. Nel caso in cui la decisione di acquisire la partecipazione o comunque di nominare un proprio rappresentante sia stata assunta dal Presidente del Consorzio o dal Comitato Esecutivo, il Consiglio del Consorzio potrà deliberare la revoca della autorizzazione tacita di cui sopra.

6. L'assunzione di incarichi in organi di persona giuridica diversa dal Consorzio in assenza delle autorizzazioni esplicite o tacite di cui al comma 5 potrà comportare la revoca del mandato di membro del Comitato Esecutivo ai sensi del successivo articolo 22.

Art. 19

Elezione del Comitato Esecutivo e del Presidente del Consorzio

1. L'elezione del Presidente del Comitato Esecutivo, che assume la denominazione di Presidente del Consorzio, è effettuata dal Consiglio del Consorzio prima di quella degli altri membri del Comitato Esecutivo.

2. Il Presidente ed i membri del Comitato Esecutivo sono eletti con voto palese a maggioranza assoluta delle quote consortili complessive.

Art. 20

Durata in carica

1. Tutti i componenti del Comitato Esecutivo durano in carica per un periodo di 5 anni e sono rieleggibili.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente del Consorzio o componente del Comitato Esecutivo, di norma e salvo quanto disposto al successivo comma 3, non è, allo scadere del mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a 2 anni, sei mesi e 1 giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. E' altresì consentito un terzo mandato consecutivo nel caso in cui il Consiglio del Consorzio, allo scadere del secondo mandato consecutivo, elegga il Presidente del Consorzio o il membro del Comitato Esecutivo per il terzo mandato con una maggioranza qualificata pari ai 2/3 (due terzi) delle quote consortili complessive.

Art. 21

Decadenza dei membri del Comitato Esecutivo e dell'intero Comitato Esecutivo

1. La qualità di componente del Comitato Esecutivo si perde quando sopravviene una delle cause di ineleggibilità ovvero di incompatibilità previste dalla legge per l'esercizio della carica di Consigliere Comunale, salvo che le stesse non siano tempestivamente rimosse ai sensi dell'articolo 60 del d. lgs. 267/2000.

2. Il componente del Comitato Esecutivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive è dichiarato decaduto dal Comitato stesso. Contro la pronuncia del Comitato Esecutivo l'interessato può ricorrere al Consiglio del Consorzio, il quale decide definitivamente.

3. Se il Comitato Esecutivo omette di provvedere alla adozione del provvedimento di cui al

comma 2 entro un mese dal verificarsi del fatto ivi previsto, il Presidente dello stesso è tenuto a segnalare l'inadempienza nei 10 giorni successivi al Consiglio del Consorzio, il quale provvede di conseguenza.

4. La deliberazione di decadenza adottata dal Comitato Esecutivo è in ogni caso notificata all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso previsto al precedente comma 3, il membro del Comitato Esecutivo interessato è informato almeno 15 giorni prima della riunione del Consiglio del Consorzio, fissata per la discussione del provvedimento di decadenza.

5. L'intero Comitato esecutivo decade se, per qualsiasi motivo, viene a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 22

Revoca dei membri e scioglimento del Comitato Esecutivo

1. I singoli membri del Comitato Esecutivo possono essere revocati e l'intero Comitato Esecutivo può essere sciolto su proposta motivata presentata da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio del Consorzio ed approvata a maggioranza assoluta delle quote consortili complessive.

2. La revoca e lo scioglimento di cui al precedente comma 1, possono essere motivati da comprovato contrasto con gli indirizzi generali o da ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi deliberati dal Consiglio del Consorzio, come previsto all'art. 15, comma 1, lettera a), ovvero da pregiudizio degli interessi del Consorzio.

3. La proposta motivata di revoca di singoli membri del Comitato Esecutivo può essere presentata al Consiglio del Consorzio anche dal Presidente del Consorzio.

4. L'atto di revoca di un singolo componente del Comitato Esecutivo, o di scioglimento del Comitato stesso, può essere adottato solo contestualmente alla nomina rispettivamente del suo sostituto o del nuovo Comitato Esecutivo.

Art. 23

Vacanza e surroga dei componenti del Comitato Esecutivo

1. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più membri del Comitato Esecutivo, il Comitato Esecutivo medesimo provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c.c. con deliberazione approvata dal Collegio dei Revisori dei Conti, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dal Consiglio del Consorzio. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino al successivo Consiglio del Consorzio regolarmente convocato.

2. Nel caso in cui venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dal Consiglio del Consorzio, questo provvede alla surrogazione del componente del Comitato Esecutivo non appena si sia verificata la vacanza. A tale scopo il Presidente del Consorzio ha l'obbligo di comunicare al Presidente del Consiglio del Consorzio la vacanza stessa entro 10 giorni da quello in cui essa si è verificata od è venuta a sua conoscenza.

3. La surrogazione ha effetto dall'esecutività della relativa deliberazione.

4. Colui che surroga il membro del Comitato Esecutivo anzitempo cessato dalla carica esercita le funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbe rimasto in carica il suo predecessore.

5. Nel caso in cui vengano a mancare tutti gli Amministratori il Collegio dei Revisori dei Conti deve convocare d'urgenza il Consiglio del Consorzio per le nuove nomine. Il Collegio dei Revisori dei Conti può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 24

Competenze del Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è investito della totalità delle funzioni e dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che non siano espressamente riservati, dalla legge o dal pre-

sente Statuto ad altri Organi del Consorzio ovvero alla competenza per la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica attribuita al Direttore. Nell'esercizio dei poteri demandatigli, il Comitato Esecutivo dovrà in ogni caso dare esecuzione e rispettare le deliberazioni assunte dal Consiglio del Consorzio nelle materie riservate per legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

2. Il Comitato Esecutivo, a mero titolo esemplificativo e fermo restando quanto previsto al sopraesteso comma 1:

- a) delibera:
 - a-1) gli schemi della Relazione previsionale e programmatica, del Bilancio pluriennale, del Bilancio preventivo annuale;
 - a-2) le variazioni di Bilancio adottato ai sensi dell'art. 42, 4° comma del D. Lgs. n°267/2000;
 - a-3) nei termini di legge, lo schema del Conto Consuntivo, corredandolo di una relazione sul funzionamento del Consorzio e sul risultato complessivo di gestione;
- b) delibera le alienazioni dei beni mobili e l'accettazione di donazioni o lasciti;
- c) determina l'ammontare delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi del Consorzio;
- d) stabilisce i criteri per il ricorso a prestazioni professionali esterne;
- e) delibera:
 - e-1) l'organico funzionale e la struttura organizzativa del Consorzio e la nomina del Segretario del Consorzio;
 - e-2) i regolamenti interni riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento del Consorzio e dei suoi servizi ed uffici;
 - e-3) i prelevamenti dai fondi di riserva;
- f) recepisce il C.C.N.L. e gli accordi decentrati che, secondo le leggi vigenti, disciplinano il trattamento economico e normativo del personale;
- g) approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- h) autorizza il Presidente del Consorzio a stare in giudizio, salvo che si tratti di giudizi relativi alla riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio consortile, per i quali il Presidente del Consorzio potrà conferire autonomamente mandato per la costituzione in giudizio;
- i) delibera sull'accettazione e la dichiarazione di idoneità delle cauzioni prestate dal Direttore e dal Cassiere;
- j) fornisce le notizie, le informazioni ed i pareri richiesti dal Consiglio del Consorzio; in particolare, annualmente, trasmette al Consiglio del Consorzio stesso una relazione relativa all'andamento funzionale ed economico/finanziario del Consorzio;
- k) delibera, in conformità alla legge, le indennità dei componenti del Comitato Esecutivo;
- l) delibera, previa acquisizione di idoneo referto tecnico, in ordine al rilascio dei Pareri di conformità di cui all'articolo 48 della legge regionale 17.2.2005 n 6;
- m) delibera, in conformità a quanto previsto dalle direttive regionali e previa acquisizione di idoneo referto tecnico, in ordine al rilascio dei Nulla osta di cui all'articolo 49 della legge regionale 17.2.2005 n 6;
- n) delibera in ordine allo schema di Regolamento della Riserva di cui all'articolo 46 della legge regionale 6/2005 da sottoporre alla deliberazione della Consiglio del Consorzio per la successiva trasmissione alla Provincia e alla Regione;
- o) delibera in ordine alla proposta di Programma Triennale di tutela e di valorizzazione della Riserva di cui all'articolo 47 della legge regionale 6/2005 da sottoporre alla deliberazione del Consiglio del Consorzio per la adozione e la successiva trasmissione alla Provincia.

CAPO V Presidente del Consorzio

Art. 25 Competenze e poteri del Presidente del Consorzio

1. Il Presidente del Comitato Esecutivo, che è il Presidente del Consorzio, ha la rappresentanza legale e istituzionale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente del Consorzio esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate al Consorzio, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti assunti dal Consiglio del

Consorzio e dal Comitato Esecutivo, assicurando l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza del Consorzio.

3. Il Presidente del Consorzio, in particolare:

- a) convoca il Comitato Esecutivo formulando l'ordine del giorno e presiedendone i lavori;
- b) con provvedimento motivato e previa procedura selettiva rivolta a figure di comprovata esperienza in gestione dei sistemi naturali, nomina il Direttore del Consorzio con incarico a tempo determinato conferito con le modalità previste dal decreto legislativo 18.8.2000 n°267, in relazione agli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione adottati dal Consiglio e dal Comitato Esecutivo del Consorzio;
- c) revoca anteriormente alla scadenza del termine finale l'incarico di cui al precedente capoverso b) nel caso ricorrano le ipotesi previste dalla disciplina di cui al d. lgs. 267/2000 e al d. lgs. 165/2001 per la revoca degli incarichi di funzioni dirigenziali;
- d) esercita il potere disciplinare nei confronti dell'incaricato delle funzioni di Direttore, adottando i provvedimenti conseguenti sino alla risoluzione del rapporto di lavoro, previa deliberazione del Comitato Esecutivo;
- e) provvede, secondo gli indirizzi stabiliti dal Comitato Esecutivo e nel rispetto dei termini di legge, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni, con esclusione di quelle espressamente riservate al Comitato Esecutivo o al Consiglio del Consorzio;
- f) verifica che gli Enti dipendenti svolgano la loro attività secondo gli obiettivi fissati dallo Statuto e dagli atti fondamentali del Consiglio del Consorzio;
- g) esercita la funzione di raccordo fra il potere decisionale degli organi istituzionali dell'Ente e la funzione gestionale svolta dal Direttore e dall'Apparato operativo.

4. Il Presidente adotta inoltre, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Comitato e la stessa sia determinata da fatti o circostanze verificatisi in periodo successivo alla deliberazione da parte del Comitato Esecutivo in merito all'oggetto dei provvedimenti. In ordine a tali provvedimenti il Presidente relaziona al Comitato Esecutivo nella prima adunanza, da convocarsi entro i quindici giorni successivi, al fine di ottenerne la ratifica.

5. Il Presidente delega un membro del Comitato Esecutivo a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo. Mancando o risultando assente o impedito il membro delegato, le veci del Presidente sono svolte dal membro del Comitato Esecutivo più anziano d'età.

6. La delega è in ogni caso conferita per iscritto e può essere revocata; di essa e della sua revoca è data notizia al Consiglio del Consorzio.

CAPO VI **Organo di revisione interna**

Art. 26

Nomina e durata del Revisore unico dei Conti. Trattamento economico ⁽¹⁾

1. La revisione economico-finanziaria del Consorzio è affidata ad un Revisore unico dei Conti nominato dal Consiglio del Consorzio fra esperti in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio della specifica funzione di controllo.

2. In ogni caso la scelta del Revisore unico va effettuata al di fuori degli organi del Consorzio e di quelli degli Enti Associati.

3. La proposta di nomina del Revisore unico non può essere discussa e deliberata ove non sia corredata dei curricula professionali individuali e dei titoli comprovanti il possesso dei requisiti di legge.

4. Il Revisore unico dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una volta sola. Colui che surroga il Revisore unico cessato anticipatamente dalla carica esercita la sua funzione limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbe rimasto in carica i suo predecessore.

¹ Articolo modificato con delibera di consiglio consorziale n°9 del 28/09/2009 esecutiva a norma di legge.

5. Il trattamento economico annuo lordo massimo attribuibile al Revisore unico è pari alla metà di quello assegnabile al Revisore unico e/o al presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune sede del Consorzio.

Art. 27
Attribuzioni e poteri del Revisore unico dei Conti ⁽²⁾

1. Il Revisore unico ha le competenze che il D. Lgs. n°267/2000 e s.m.i. attribuisce a tale organo ed esercita il controllo e la vigilanza sulla regolarità contabile della gestione nelle forme, con le modalità e con le prerogative previste dalla legge stessa.
2. Il Revisore unico assume gli atti conseguenti alle determinazioni ed ai pronunciamenti derivanti dal proprio operato; può inoltre svolgere compiti d'indagine e verifica su materie ed oggetti specifici.

CAPO VII
Organi consultivi

Art. 28
Consulta

1. Il Consorzio, allo scopo di garantire, nello svolgimento della propria attività, la più ampia informazione e promuovere la partecipazione dei cittadini alle scelte assunte dal Parco Fluviale del secchia, istituisce una Consulta. Apposito Regolamento approvato dal Consiglio del Consorzio disciplinerà le modalità di funzionamento e la composizione della Consulta, composizione che dovrà in ogni caso garantire la rappresentatività delle categorie economiche, sociali, culturali, delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale e degli Enti maggiormente rappresentativi e interessati all'attività del Parco Fluviale del Secchia.
2. La Consulta è chiamata altresì ad esprimere un parere obbligatorio non vincolante, entro sessanta giorni dal ricevimento, sui seguenti atti:
 - a) la proposta di revisione dello Statuto del Consorzio;
 - b) la proposta di Regolamento della riserva e le sue modifiche;
 - c) la proposta di Programma triennale di tutela e di valorizzazione della riserva;
 - d) le proposte di accordi per il sostegno delle attività agricole eco-compatibili.
3. Qualora la Consulta non si esprima entro il termine di cui al comma 2, il parere si intende rilasciato.

Art. 29
Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Consorzio e la Riserva naturale orientata "Cassa di espansione del fiume Secchia" sono dotati di un Comitato Tecnico Scientifico, comune ad entrambi. Il Comitato Tecnico Scientifico è un organismo consultivo con funzioni propositive ed è formato da esperti nelle materie e nelle discipline attinenti alle specifiche caratteristiche della Riserva naturale orientata "Casse di espansione del fiume Secchia".
2. Apposito Regolamento approvato dal Consiglio del Consorzio disciplinerà le modalità di funzionamento e la composizione del Comitato Tecnico Scientifico; i componenti del Comitato Tecnico Scientifico non possono far parte degli organi del Consorzio, né di altri organi di sua emanazione.
3. Il Comitato Tecnico Scientifico è chiamato ad esprimere un parere obbligatorio non vincolante, entro sessanta giorni dal ricevimento, sui seguenti atti:
 - a) la proposta di regolamento della riserva e le sue modifiche;
 - b) il Programma triennale di tutela e di valorizzazione della riserva;
 - c) i progetti di ricerca scientifica di competenza del Consorzio;
 - d) ulteriori atti individuati dal Consiglio del Consorzio con il voto favorevole di almeno 2/3 delle quote consortili.

⁽²⁾ Articolo modificato con delibera di consiglio consorziale n°9 del 28/09/2009 esecutiva a norma di legge.

4. Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, secondo le modalità previste dal Regolamento partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto.
5. Qualora il Comitato tecnico Scientifico non si esprima entro il termine di cui al comma 3 il parere si intende rilasciato.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONALE

CAPO I Direttore

Art. 30 Nomina del Direttore

1. Il Direttore del Consorzio è nominato con provvedimento motivato dal Presidente del Consorzio, previa procedura selettiva rivolta a figure di comprovata esperienza in gestione dei sistemi naturali, con incarico a tempo determinato conferito con le modalità previste dal d.lgs. 18.08.2000 n 267 in relazione agli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione adottati dal Consiglio e dal Comitato Esecutivo del Consorzio. L'incarico è rinnovabile senza limitazioni al numero dei rinnovi.
2. L'attribuzione dell'incarico di Direttore può avvenire anche in favore di personale già dipendente del Consorzio e prescinde dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi. L'incarico di Direttore può altresì essere attribuito a personale in organico presso gli Enti Associati o la Regione, che sia stato comandato o distaccato al Consorzio e che sia in possesso dei requisiti e della qualifica funzionale richiesti per la copertura del posto. L'incarico ha durata equivalente od inferiore a quella del comando o del distacco, non può essere comunque superiore a tre anni ed è rinnovabile. Resta comunque impregiudicata la facoltà del Comitato Esecutivo di utilizzare anche altri istituti consentiti dalla legge, ferma restando la durata a tempo determinato dell'incarico.
3. Per il conferimento dell'incarico di Direttore sono previsti i seguenti requisiti di accesso:
 - a) possesso di diploma di laurea e di competenza ed esperienza comprovate nel campo della gestione dei sistemi naturali e delle scienze naturali e del territorio;
 - b) esperienza di almeno 1 anno in attività lavorative svolte presso Enti Pubblici, di Diritto Pubblico, Aziende pubbliche e private in posizione di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della categoria D o alla qualifica dirigenziale.
4. Il Comitato Esecutivo individua, con propria deliberazione, le modalità di svolgimento della prova selettiva di cui al comma 1, i termini di pubblicazione dell'avviso, la determinazione dei criteri di valutazione e quant'altro possa occorrere per la regolarità della prova, ferme restando le previsioni di legge. L'avviso deve essere affisso agli Albi Pretori del Consorzio e degli Enti consorziati e dovrà essere sottoposto alle ulteriori forme di pubblicità eventualmente individuate dal Comitato Esecutivo.
5. Nelle more della copertura del posto di Direttore, da effettuarsi entro un anno dalla costituzione del Consorzio, la funzione di Direttore, assolti gli adempimenti di legge, può essere svolta da personale qualificato comandato o distaccato dalla Regione Emilia Romagna o dagli Enti Consorziati ovvero per chiamata diretta.
6. All'incaricato delle funzioni di Direttore troverà applicazione, ferma restando la disciplina normativa e contrattuale propria del rapporto di lavoro instaurato, il trattamento economico e normativo previsto per gli incaricati di funzioni dirigenziali dalla vigente disciplina per il personale degli Enti locali.

Art. 31 Compiti del Direttore

1. Il Direttore è responsabile della gestione operativa delle decisioni assunte dagli organi del Consorzio mediante autonomo potere di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. E' altresì responsabile del personale dipendente del Consorzio. Spettano

al Direttore tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano il Consorzio verso l'esterno non ricompresi dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di amministrazione del Consorzio ovvero tra le funzioni del Segretario.

2. Sono attribuiti al Direttore tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di amministrazione del Consorzio. Tra questi, in particolare, il Direttore secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti del Consorzio:

- a) esegue le deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- b) formula proposte al Comitato Esecutivo nelle materie di competenza del medesimo e lo informa, anche su richiesta dello stesso, sull'andamento tecnico ed economico della gestione consortile, fornendo all'uopo ogni opportuna notizia o chiarimento;
- c) sottopone al Comitato Esecutivo gli schemi della Relazione previsionale programmatica, del Bilancio pluriennale, del Bilancio preventivo annuale nonché del Conto Consuntivo e presenta le proprie proposte per i provvedimenti indicati nelle lettere b), c), d) e), l), m), n), o) dell'articolo 24;
- d) assume il personale in conformità alle norme di legge e di contratto e gestisce lo stesso, adottando i provvedimenti di sua competenza; mantiene e favorisce, in materia di personale, le relazioni con le rappresentanze dei sindacati dei lavoratori firmatari dei contratti collettivi;
- e) dà esecuzione ai provvedimenti inerenti allo stato giuridico ed economico del personale, in conformità alle deliberazioni del Comitato Esecutivo, ai contratti collettivi di lavoro, alle leggi ed ai regolamenti;
- f) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale con qualifica non dirigenziale, in base alle leggi, regolamenti ed altre disposizioni vigenti;
- g) è responsabile dell'andamento della gestione consortile, promuovendo le misure operative di sua competenza per superare ritardi e difficoltà, per rimuovere ostacoli e per porre rimedio agli scostamenti riscontrati rispetto ai programmi ed agli obiettivi prefissati;
- h) presiede le aste e le commissioni di gara e di concorso;
- i) stipula i contratti;
- j) è responsabile di tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- k) sottoscrive, unitamente al Ragioniere ove nominato, gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- l) sottoscrive la corrispondenza, tutti gli atti di gestione del Consorzio ad eccezione di quelli riservati alla competenza degli organi del Consorzio;
- m) vigila sul regolare invio dei verbali delle deliberazioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio agli Enti consorziati nei casi in cui ciò sia previsto dallo Statuto;
- n) esprime i pareri tecnici obbligatori per legge non riservati alla competenza degli organi del Consorzio;
- o) interviene alle sedute degli organi collegiali del Consorzio con funzione consultiva e senza diritto di voto;
- p) compare avanti il Giudice del Lavoro e il Collegio di Conciliazione costituito presso la Direzione Provinciale del Lavoro, con facoltà di conciliare e transigere le controversie;
- q) fornisce ai componenti del Consiglio del Consorzio e degli organi degli Enti Consorziati tutti i dati e le informazioni in suo possesso sull'andamento della gestione da essi richiesti in forza delle prerogative del loro mandato;
- r) rilascia attestazioni, certificazioni, comunicazioni, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza, intima diffide e redige verbali;
- s) rilascia provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti o da atti generali di indirizzo;
- t) promuove iniziative di informazione e di partecipazione dei cittadini alle attività del Consorzio in conformità agli orientamenti e agli atti di indirizzo assunti dagli organi del Consorzio;
- u) rilascia i provvedimenti di sospensione dei lavori, irroga le sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia paesaggistico-ambientale;
- v) individua i professionisti cui attribuire incarichi esterni, secondo i criteri stabiliti dal Comi-

tato Esecutivo.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 32 Organizzazione dei servizi, degli uffici e del personale

1. Il Comitato Esecutivo, a norma dell'art. 24, delibera sulla organizzazione dei servizi, degli uffici e del personale a fronte di specifiche proposte e relazioni del Direttore.
2. La struttura organizzativa, che è di tipo funzionale e si modula sulle esigenze effettive della attività del Consorzio, è improntata, per quanto concerne gli uffici ed i servizi, a criteri di piena autonomia, di efficienza e di economicità di gestione e, per quanto attiene al personale, ai principi di professionalità e responsabilità.
3. Gli uffici ed i servizi sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture in relazione ai progetti da realizzare ed agli obiettivi da conseguire.

Art. 33 Personale

1. Il Consorzio esercita i suoi compiti con personale proprio, il cui stato giuridico ed economico è regolamentato secondo quanto previsto dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti in materia di personale degli Enti Locali.
2. Può essere utilizzato anche personale comandato o distaccato al Consorzio dagli Enti Consorziati o dalla Regione Emilia Romagna. Tale utilizzazione può essere anche a tempo parziale.
3. Il regolamento di organizzazione dispone l'inquadramento del personale dipendente e le relative competenze nel rispetto della legge e dei contratti collettivi di lavoro.
4. L'attività del personale è organizzata in base ai principi della partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, responsabilizzazione e mobilità.

CAPO III SEGRETARIO DEL CONSORZIO

Art. 34 Nomina e attribuzioni del Segretario del Consorzio

1. Di norma le funzioni di Segretario del Consorzio sono svolte da personale laureato ed esperto in materia giuridica e contabile, scelto preferibilmente tra il personale degli Enti consorziati ed incaricato con deliberazione del Comitato Esecutivo.
2. Il Segretario del Consorzio svolge le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto. In particolare, ai sensi del D. Lgs. n°267/2000, espleta i seguenti compiti:
 - a) rilascia pareri scritti ed orali in materia giuridico/amministrativa nei confronti degli organi e degli uffici dell'Ente e, a tal fine, compie, anche su incarico del Presidente o del Comitato Esecutivo, studi, verifiche e controlli sulle attività e sulle problematiche del Consorzio;
 - b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio del Consorzio e del Comitato Esecutivo e ne cura la verbalizzazione; è inoltre responsabile della completezza dei procedimenti deliberativi assieme al Direttore;
 - c) roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte, autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente e ne cura la registrazione.
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Comitato Esecutivo o dal Consiglio del Consorzio.
3. Trovano applicazione al rapporto con il Segretario del Consorzio, in quanto compatibili, le disposizioni del d.lgs. n°267/2000 inerenti i Segretari comunali e provinciali.

**TITOLO IV
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E REGOLAMENTAZIONE**

**Art. 35
Strumenti di pianificazione territoriale, programmazione e regolamentazione**

1. Sono previste due categorie di strumenti di pianificazione territoriale, di programmazione e di regolamentazione:
 - a) gli strumenti di programmazione e di regolamentazione previsti dalla legge regionale 17.02.2005 n°6 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle direttive, deliberazioni e norme regolamentari tutte emanate dalla Regione Emilia Romagna in materia di formazione e gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete;
 - b) strumenti di pianificazione territoriale, di programmazione e di regolamentazione che, volontariamente e nel rispetto delle competenze in materia stabilite dalle leggi vigenti, il Consiglio del Consorzio delibererà di proporre agli enti competenti, per la definizione di una pianificazione territoriale delle aree contigue all'Area Protetta e/o di quelle oggetto di intervento attraverso i programmi comuni di valorizzazione delle fasce fluviali del Secchia, di cui al precedente art. 2.

**TITOLO V
CONTABILITÀ E FINANZA**

**Art. 36
Equilibrio di gestione**

1. Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del Bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle entrate e delle spese, compresi fra questi i trasferimenti, le contribuzioni ed i finanziamenti di ogni tipo.

**Art. 37
Risorse finanziarie**

1. Le risorse d'esercizio del Consorzio sono costituite da:
 - a) trasferimenti, quote annue di partecipazione e contributi a destinazione indistinta o finalizzati di parte corrente assegnati degli Enti consorziati;
 - b) proventi derivanti dalla gestione con criteri economici dei servizi di cui all'art. 2 lettera c);
 - c) conferimenti e contributi di parte corrente erogati dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti Pubblici o da altre organizzazioni e/o privati.
2. Ai propri investimenti il Consorzio provvede con:
 - a) i fondi all'uopo accantonati nel proprio Bilancio;
 - b) le altre fonti possibili di autofinanziamento;
 - c) i trasferimenti ed i contributi in conto capitale degli Enti Associati, della Regione, dello Stato, di altri Enti Pubblici o di altre organizzazioni e/o privati;
 - d) l'accensione di mutui e l'emissione di prestiti anche obbligazionari;
 - e) l'attivazione o l'incremento del fondo di dotazione da parte degli Enti Consorziati.

**Art. 38
Disavanzo di Amministrazione**

1. Nel caso in cui, a consuntivo, si dovesse verificare, rispetto all'equilibrio realizzato in sede di Bilanci preventivi annuali, un disavanzo di amministrazione, il Comitato Esecutivo analizza in apposito documento, parte integrante del Conto Consuntivo, le cause che hanno determinato tale risultato ed indica puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita stessa e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione consortile come previsto dal D. Lgs. n°267/2000.
2. Il piano di riequilibrio è approvato, con la maggioranza del 51% delle quote complessive di partecipazione, dal Consiglio del Consorzio, il quale lo invia entro 10 giorni agli Enti Consorziati. Gli Enti prendono atto di tale piano di riequilibrio ed inseriscono a Bilancio le quote di loro

spettanza per il ripiano del disavanzo entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione succitata.

3. Qualora si accertino per il secondo anno consecutivo disavanzi di amministrazione, il Comitato Esecutivo, indipendentemente dalla normale scadenza del mandato, deve essere espressamente confermato dal Consiglio del Consorzio in una riunione da convocarsi entro 60 giorni dalla approvazione del Conto Consuntivo.

Art. 39

Anno finanziario, bilanci e contabilità

1. L'anno finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.
2. Il Comitato Esecutivo approva entro il 30 novembre di ogni anno lo schema della Relazione previsionale e programmatica, del Bilancio preventivo annuale nonché del Bilancio Pluriennale, provvedendovi con deliberazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio del Consorzio. Approva altresì, nel rispetto dei termini e con le modalità di legge, lo schema del Conto Consuntivo corredato dello stato patrimoniale e degli altri documenti obbligatori.
3. Per quanto non disciplinato nel presente Titolo, si applicano al Consorzio le disposizioni di legge vigenti per gli Enti Locali e le loro Aziende in materia di scritture contabili, di bilanci preventivi e consuntivi, di finanziamenti e di tesoreria.

Art. 40

Controlli di gestione

1. Il Consorzio attua le seguenti forme di controllo di gestione:
 - a) controllo finalizzato alla verifica del mantenimento nel corso dell'esercizio dell'equilibrio finanziario ed economico del Bilancio come previsto dal D. Lgs. n° 267/2000;
 - b) controllo economico diretto a verificare, in termini di costi, risultati e benefici, la rispondenza della gestione ai progetti-obiettivo ed ai programmi deliberati;
 - c) controlli di produttività riguardanti l'utilizzo ottimale del personale e delle risorse finanziarie disponibili agli obiettivi del Consorzio.

TITOLO VI

TRASPARENZA, ACCESSO E PARTECIPAZIONE

Art. 41

Trasparenza

1. Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza e, a tal fine e per garantire l'imparzialità della gestione, tutti i suoi atti sono pubblici ed ostensibili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Presidente del Consorzio che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal "Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi" del Consorzio e dalla normativa vigente in materia, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Un regolamento detta le discipline delle modalità di archiviazione dei dati aggregati per materia e prevede la tenuta di elenchi delle attività del Consorzio e la loro pubblicizzazione.
3. Il Consorzio, per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla sua attività, può utilizzare anche altri mezzi di divulgazione resi possibili dalle moderne tecniche di comunicazione.

Art. 42

Accesso e partecipazione

1. I cittadini ed i portatori di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso del Consorzio, secondo le disposizioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti.
2. Un apposito regolamento stabilisce le modalità di informazione, detta norme per l'accesso

agli atti e documenti amministrativi del Consorzio da parte di cittadini singoli, od associati o di chiunque vi abbia interesse a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e prevede le modalità atte ad assicurare il controllo degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

3. Lo stesso regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi realizzano le norme sulla disciplina del procedimento amministrativo contenute nella Legge n°241 del 7 agosto 1990 e nelle successive disposizioni applicative.

Art. 43

Partecipazione degli utenti

1. Il Consorzio assicura forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti alle attività ed ai servizi del Consorzio.
2. A tal fine il Consorzio:
 - a) assicura che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta;
 - b) promuove assemblee ed incontri con cittadini, utenti e loro associazioni per discutere sia dei programmi e dei progetti sia del funzionamento dei servizi e delle attività;
 - c) partecipa, su richiesta, ad assemblee ed incontri promossi da cittadini utenti ed associazioni sulle materie indicate alla precedente lettera b);
 - d) cura rapporti con le istituzioni scolastiche, promuovendo incontri, visite guidate, concorsi di idee e sussidi didattici.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 44

Incompatibilità

1. Non possono essere nominati Direttore o dipendenti del Consorzio i membri del Consiglio del Consorzio ed i membri del Comitato Esecutivo così come non possono essere eletti membri di tali organi il Direttore o i dipendenti del Consorzio medesimo.

Art. 45

Controversie

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il consorzio e gli Enti Consorziati, fatta eccezione soltanto per quelle che non possono formare oggetto di compromesso e per quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, ove non risolte in via amichevole, verrà deferita alla decisione di un Arbitro nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Emilia, secondo il relativo Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura. Il soggetto designato alla nomina, in relazione alla complessità della controversia, potrà nominare tre arbitri in luogo dell'Arbitro unico, costituendo un Collegio arbitrale e provvedendo anche alla nomina del Presidente del Collegio. L'arbitro Unico o il Collegio decideranno in via rituale dirimendo la controversia secondo diritto. La determinazione dell'Arbitro o del Collegio Arbitrale, salvo proroghe concesse dalle parti, dovrà essere resa nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di accettazione della nomina. L'Arbitro o il Collegio, nel rendere la sua determinazione, stabilirà come ripartire tra le parti le competenze dell'Arbitro o degli Arbitri e i costi della procedura arbitrale. Per quanto qui non espressamente previsto si applicano le disposizioni di legge in materia di arbitrato.

Art. 46

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alla legislazione vigente in materia di ordinamento delle autonomie locali e delle loro aziende, in quanto applicabili, nonché ai principi generali del diritto.

Art. 47
Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello di sottoscrizione della Convenzione.